

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI MESSINA

DELIBERA COMMISSARIALE N° 166 DEL 12/10/11

Oggetto: Esecuzione sentenza C.G.A. n 521/2011 – Autorizzazione variazione di bilancio

Il Commissario ad Acta
(*Dott.ssa Antonietta D'Aquino*)

L'anno 2011 il giorno *dodici* del mese di *dicembre*, alle ore 10,30 e seguenti nella sede dell'Ente, il Commissario ad Acta Dott.ssa Antonietta D'Aquino, avvalendosi dei poteri conferiti con decreto prefettizio prot. n. 24748/10/8.3/Gab. del 3 agosto 2011, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Esecuzione sentenza C.G.A. n 521/2011 – Autorizzazione variazione di bilancio

Il Commissario ad Acta

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 24748/10/8.3/Gab. del 3 agosto 2011, con il quale la scrivente dott. Antonietta d'Aquino, viceprefetto, è stata delegata a svolgere l'incarico di commissario ad acta allo scopo di dare piena e puntuale esecuzione alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 554 del 21 aprile 2010, come disposto nella sentenza del predetto Consesso n. 521 del 28 luglio 2011.

VISTA la precitata sentenza n. 521 nella quale si dispone a pag. 7 che il commissario ad acta:

- “- dovrà verificare, in via preliminare, se sussistano i presupposti (an) normativi e di fatto per riconoscere, attraverso l'esercizio del potere discrezionale indicato dal Consiglio, il maggior compenso revisionale per il lavori eseguiti dalla Structura dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980” a favore dell'IACP;
- “- soltanto nel caso di riconoscimento della fondatezza della pretesa al maggior compenso e previa acquisizione di tutti gli atti amministrativi, negoziali e contabili (quali, ad esempio, stati di avanzamento, pagamenti, ecc.), afferenti all'esecuzione dei lavori in questionedovrà determinare la sorte del compenso spettante alla Structura e maggiorarla degli accessori di legge;
- dovrà in ogni caso partecipare tempestivamente e in via preventiva alla Structura e all'IACP l'inizio delle operazioni, da svolgersi in contraddittorio orale o scritto.”

VISTO che è stato assegnato un termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione della predetta sentenza, che comunque “condanna l'Istituto autonomo case popolari di Messina alla rifusione, in favore della Structura Costruzioni s.a.s., delle spese processuali dell'incidente di esecuzione, liquidati in complessivi euro 5.000,00.

ATTESO che la precitata sentenza è stata notificata alla scrivente, unitamente al suddetto decreto prefettizio di delega, il 18 agosto 2011.

VISTA la sentenza n. 554 del 21 aprile 2010, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso proposto dalla Structura Costruzioni s.a.s. per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione dello stesso Consiglio n. 527 del 21 dicembre 2006, condannando lo IACP al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, liquidati in complessivi euro 3.000,00.

VISTA la predetta decisione n. 527/06, con cui è stato accolto l'appello presentato dalla Structura Costruzioni s.a.s. avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania (sez. int. 3) n. 1088 del 26 aprile 2004, che aveva rigettato il ricorso n. 3261 del 1999 della succitata società tendente ad ottenere il maggior compenso revisionale.

VISTO il precitato ricorso con il quale la Structura Costruzioni s.a.s. ha chiesto di ritenere illegittimo e annullare il rifiuto dell'IACP di Messina di riconoscere alla società istante il compenso revisionale per il periodo dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980 e condannare lo



stesso istituto alla corresponsione della somma revisionale pari a lire 60.280.354, con la rivalutazione, gli interessi, sia legali, sia moratori, come per legge.

ATTESO che con lettera prot. n. 24748/10/8.3/Gab. del 20 ottobre 2011 la scrivente ha dato inizio alle suddette operazioni e, dopo aver riconosciuto la fondatezza della pretese al maggior compenso, con lettera pari numero dell'1 dicembre 2011 ha convocato per giorno 5 dicembre u.s. una riunione per dare puntuale esecuzione al contraddittorio orale.

VISTO il verbale redatto in data 5 dicembre 2011 nel quale le parti hanno ribadito le loro precedenti posizioni ed, in particolare, il Prof. Panuccio per la Structura Costruzioni s.a.s. ha chiesto che gli interessi vengano liquidati sulla sorte capitale rivalutata come risultante dall'istanza prodotta alla scrivente in data 2 dicembre 2011.

ESAMINATE le precedenti sentenze emesse al riguardo sia dalla giustizia ordinaria che da quella amministrativa e l'inerente documentazione.

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti normativi e di fatto al fine dell'esercizio discrezionale indicato dal C.G.A. per il riconoscimento del compenso revisionale relativamente ai lavori eseguiti dalla Structura Costruzioni s.a.s. dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980.

SI EVIDENZIANO di seguito:

PRESUPPOSTI NORMATIVI.

- Come ribadito nella sentenza n. 527/06 del C.G.A. pag. 6 "...la revisione dei prezzi mira a determinare se si sono verificate sul mercato condizioni tali da legittimare la modifica dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto mediante un confronto tra i prezzi di contratto e quelli di mercato. Giudizio questo che è indipendente dalle risultanze dei registri di contabilità."
...."L'unica decadenza prevista in subiecta materia è quella contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, a norma del quale "... le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori..."
..."Nell'ambito della disciplina pubblicista dell'appalto l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel certificato di collaudo, di cui agli artt. 91 e 107 del Regio Decreto 23 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti la contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere già eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi; con riguardo a queste ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza, peraltro, che sia necessaria la sua riproduzione in tale documento."
La Structura Costruzioni s.a.s. pag. 7 ha "provveduto ad iscrivere nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori la domanda di compenso revisionale per il periodo di ritardo; ne consegue che l'impresa non è incorsa in alcuna decadenza" come esplicitamente dichiarato nella sentenza n. 527/06 del C.G.A..
- Peraltro, già la C.T.U. citata nella sentenza del Tribunale di Messina n. 574/90 affermava che l'impresa di Betta, a cui è poi subentrata la Structura, aveva espresso in calce al Registro di contabilità ed allo Stato finale le riserve in ordine alla richiesta di proroga ed aveva quantificato i danni, differenziandone la natura.
- Sempre nella sentenza del Tribunale a pag. 13 si dice espressamente "l'impresa stessa aveva il diritto alla proroga del termine contrattuale e, conseguentemente, alla revisione dei prezzi".

- Lo stesso IACP nella deliberazione del 13 dicembre 1982 del Consiglio di Amministrazione riconosce la revisione dei prezzi per lavori "verosimilmente riferibili a lavori eseguiti dopo il 16 luglio 1979, ma prima della scadenza del termine utile del 4 agosto 1979", come espressamente stabilito nella sentenza della Corte d'Appello n. 415 dell'11 dicembre 1992 e come già disposto nella stessa sentenza dal 17 luglio 1979 al 4 agosto 1979.

Ne discende che anche per il periodo compreso tra il 4 agosto 1979 ed il 10 gennaio 1980 deve essere riconosciuta la revisione dei prezzi.

PRESUPPOSTI DI FATTO.

- Il rapporto tra la Structura e lo IACP nasce a seguito della stipula di un contratto d'appalto, avente durata superiore ad un anno, per la realizzazione di un'opera pubblica.
Il detto contratto di appalto è stato stipulato in data 9 marzo 1977 al n. 23111 di Rep., con consegna lavori il 12 marzo 1977 e ultimazione iniziale prevista per il 2 settembre 1978 ed avvenuta il 10 gennaio 1980.
- La revisione dei prezzi è già stata riconosciuta dello stesso IACP e dalla sentenza della Corte d'Appello n. 415.
- I presupposti di fatto, mai smentiti dallo stesso istituto, sono elencati nell'istanza di proroga del 26 marzo 1979 presentata dalla società costruttrice, che fa parte integrante di questo provvedimento e che s'intendono qui integralmente riportati.

RITENUTO che sussistendo i presupposti normativi e di fatto è dovuto il maggior compenso revisionale per il lavori eseguiti dalla Structura Costruzioni s.a.s. dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980.

RILEVATO che non può essere accolta la richiesta della liquidazione della sorte capitale via via rivalutata come richiesto nell'istanza del 2 dicembre 2011 e nella riunione del 5 dicembre 2011 dalla Structura Costruzioni s.a.s., poiché in nessun atto processuale è stata mai richiesta e riconosciuta.

RITENUTO pertanto di dover liquidare dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980 per sorte capitale €. 31.132,20 più €. 123.300,79 per rivalutazione ed €. 49.211,48 per interessi legali ed €. 10.119,48, per spese legali comprensive di IVA e CPA.

VISTA la nota avente data odierna con la quale lo IACP comunica l'assenza di disponibilità di spesa di parte corrente.

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere ad una variazione di bilancio integrando il capitolo di entrata 04 13-1-1 Finanziamento dello Stato CER (Gestione Speciale) per interventi costruttivi e di uscita 12 10-3-2 Interventi costruttivi finanziati dal CER (G.S.) per corrispettivi di appalto, per l'importo complessivo di €. 213.763,95.

ORDINA

- di riconoscere il maggior compenso revisionale per il lavori eseguiti dalla Structura Costruzioni s.a.s. dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980;
- di liquidare dal 4 agosto 1979 al 10 gennaio 1980 per sorte capitale €. 31.132,20 più €. 123.300,79 per rivalutazione ed €. 49.211,48 per interessi legali ed €. 10.119,48,

per spese legali comprensive di IVA e CPA, per un importo complessivo pari a €. 213.763,95;

- di procedere alla sopranindicata variazione di bilancio;
- di pagare alla Structura Costruzioni s.a.s €. 213.763,95;

Messina 12 dicembre 2011

IL COMMISSARIO AD ACTA
Antionietta d' Aquino

